



Regolamento

per il funzionamento dell'asilo nido

Approvato con deliberazione del Consiglio dei sindaci n.33 del 20 agosto 2008
In vigore dal 15 settembre 2008

Art. 2 - Finalità

1. Il presente regolamento indica le finalità e disciplina il funzionamento dell'asilo nido comunitario sito in località Ordines n.41 del comune di Saint-Pierre.
2. L'asilo nido è un servizio socio-educativo aperto a tutti i bambini di età compresa tra i nove mesi e i tre anni, residenti nei comuni della Valle d'Aosta convenzionati con la comunità montana Grand Paradis per la gestione dello stesso. Lo scopo fondamentale del servizio consiste nello sviluppo della personalità dei bambini mediante attività formative, educative e pedagogiche. L'asilo è una struttura aperta al contesto sociale del territorio in cui si trova e costituisce un mezzo per l'integrazione e per il miglioramento delle condizioni generali di vita del bambino.
3. Nell'esercizio della sua funzione educativa, l'asilo nido si pone come protagonista attivo dell'educazione del minore, in collaborazione e a sostegno della famiglia che ne resta comunque il soggetto primario e insostituibile.

Art. 2 - Capienza

1. La capienza dell'asilo è stabilita dalla Giunta regionale che con proprio provvedimento autorizza l'esercizio dell'attività socio educativa e definisce il numero dei posti della struttura.
2. I posti possono essere a tempo pieno o parziale. La loro suddivisione viene stabilita annualmente dalla comunità montana in accordo con il coordinatore del servizio di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 maggio 2006 n.11.
3. I posti a tempo parziale non possono superare il 30% dei posti complessivi autorizzati.
4. Per posti a tempo pieno si intendono posti per i quali l'orario massimo di frequenza è compreso tra le ore 7:30 e le ore 17:45
5. Per posti a tempo parziale si intendono posti per i quali l'orario massimo di frequenza è compreso tra le ore 7:30 e le ore 13:00 per il part-time mattino e tra le ore 7:30 e le ore 15:30 per il tempo parziale all'80%.

Art. 3 - Domande di ammissione

1. La domanda di ammissione al servizio deve essere presentata dai genitori, o da chi ne fa le veci, presso gli uffici della comunità montana Grand Paradis nei termini previsti annualmente dall'ente.
2. I requisiti per l'accettazione della domanda di ammissione al servizio sono:
 - a) la nascita del minore;
 - b) la residenza in Valle d'Aosta.
3. Nel caso in cui la domanda rimanga insoddisfatta, il genitore o chi ne fa le veci, se interessato per l'anno successivo, deve ripresentare la domanda.
4. Nel corso dell'anno socio-educativo la comunità montana Grand Paradis può riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione qualora, avendo esaurito la graduatoria esistente, si rendessero disponibili nuovi posti.
5. Non sono accettate domande pervenute dopo il termine di scadenza stabilito.

Art. 4 - Criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie

1. Entro il termine massimo di un mese dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, la comunità montana Grand Paradis approva le graduatorie sulla base della situazione dichiarata.

2. Sono approvate due graduatorie:
 - a. una per i bambini residenti nei comuni della comunità montana Grand Paradis;
 - b. una per i bambini residenti negli altri comuni della Valle d'Aosta.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie, vengono assegnati i seguenti punteggi in funzione della situazione sottoelencata:

a) Genitori lavoratori a tempo pieno. Per ogni genitore	punti 5
b) Genitori lavoratori a tempo parziale o saltuariamente (almeno 180 gg nell'anno solare precedente). Per ogni genitore	punti 4
c) Situazione effettivamente monogenitoriale, ossia genitori vedovi/e o figli non riconosciuti da uno dei due genitori	punti 12
d) Genitori separati legalmente	punti 1
e) Utente portatore di disabilità psico-fisica accertata	punti 10
f) Altri componenti del nucleo familiare disabili. Per ognuno	punti 4
g) Per ogni figlio di età inferiore a 18 anni a carico, oltre al minore per cui si richiede l'inserimento	punti 2
h) Minori iscritti nell'anno precedente non inseriti per mancanza di posti	punti 4
i) Minori con almeno uno dei genitori con residenza effettiva o storica di almeno tre anni in Valle d'Aosta, alla data di chiusura delle iscrizioni	punti 3
4. In caso di parità di punteggio precede il bambino di età maggiore.
5. La graduatoria ha validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione.

Art. 5 - Ammissione al servizio

1. La copertura dei posti disponibili avviene percorrendo la graduatoria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), inserendo prioritariamente un minore per ogni comune che alla data di ammissione al servizio non ha nessun residente inserito all'asilo e privilegiando i minori residenti nei comuni situati ad una maggior distanza chilometrica dall'asilo nido.
2. La graduatoria di cui all'articolo 4 comma 2, lettera b) è percorsa solo qualora sia esaurita la graduatoria di cui al comma 2, lettera a) inserendo il bambino a condizione che il comune di residenza dell'interessato abbia per lo meno espresso la volontà di convenzionarsi con la comunità montana Grand Paradis.
3. I bambini utilmente collocati in graduatoria, che non hanno ancora compiuto nove mesi alla data di un possibile inserimento, conservano la posizione nella graduatoria.
4. Indipendentemente dalle graduatorie, hanno priorità assoluta di ammissione al servizio i seguenti bambini residenti nei comuni membri, segnalati dall'assistente sociale o dall'équipe socio-sanitaria tramite una relazione presentata in qualsiasi periodo dell'anno:
 - a) bambini con gravi problemi sanitari o psicologici o di disabilità che rendono imprescindibile l'inserimento;
 - b) bambini appartenenti a famiglie multi-problematiche (casi di carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative; casi di maltrattamenti e trascuratezze gravi);
 - c) bambini con genitori in grave stato di disabilità psicofisica;
 - d) bambini affidati a parenti o a terze persone.
5. Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato ha dieci giorni per accettare o rinunciare al servizio e confermare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2. La mancata conferma comporta l'impossibilità di accedere al servizio.
6. E' possibile effettuare una sola richiesta di rinvio dell'inserimento per un periodo massimo di un mese per i seguenti motivi:
 - per motivi di salute;
 - per altri motivi di famiglia opportunamente documentati.

7. Per i bambini già inseriti, il servizio è garantito per l'intero anno socio-educativo anche se la residenza è trasferita al di fuori dei comuni membri, ma si applica la tariffa massima.
8. Per i bambini presenti in graduatoria ma non ancora inseriti al nido, l'acquisizione di residenza presso un comune diverso da quelli membri permette l'inserimento, ma comporta l'applicazione della tariffa massima.

Art. 6 - Calendario ed orario

1. L'asilo nido è aperto tutto l'anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:45. Il mercoledì la chiusura è anticipata alle ore 17:00.
2. L'orario di ingresso alla struttura è compreso tra le ore 7:30 e le ore 9:15. L'orario di uscita è compreso tra le ore 12:15 e le ore 13:00 e tra le ore 15:00 e le ore 17:45, escluso il periodo di tempo durante il quale di norma viene servita la merenda. L'uscita per i bambini che hanno scelto il tempo parziale deve avvenire tra le ore 15:00 e le ore 15:30.
3. L'orario di permanenza nell'asilo nido è flessibile e viene concordato all'atto dell'inserimento tra il coordinatore e la famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle del bambino. L'orario concordato deve essere scrupolosamente osservato. In caso di particolari esigenze dei genitori, l'orario concordato potrà subire specifiche variazioni giornaliere.
4. I genitori sono tenuti a trovarsi all'interno della struttura almeno 10 minuti prima dell'orario di uscita del bambino per conferire con il personale educativo circa lo svolgimento della giornata.
5. E' prevista una chiusura annuale di non più di 20 giorni lavorativi, anche non consecutivi, per permettere l'ordinaria manutenzione dello stabile, la fruizione dei congedi ordinari e la partecipazione ai corsi di aggiornamento regionali da parte del personale. Il calendario delle chiusure annuali è stabilito dalla comunità montana Grand Paradis su proposta del coordinatore, sentita l'assemblea dei genitori.

Art. 7 - Inserimento

1. Ai fini dell'inserimento del bambino all'asilo nido è necessario presentare un'attestazione di idoneità all'inserimento, rilasciata dal medico curante o dal medico di sanità pubblica, oltre alla scheda vaccinale aggiornata (anche come fotocopia del libretto di salute).
2. L'inserimento all'asilo nido è progressivo e richiede un periodo minimo di una settimana durante la quale è necessaria la presenza presso la struttura di un genitore o di chi ne fa le veci.
3. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza sono concordati giornalmente con il coordinatore e gli operatori di riferimento tenuto conto dello stato psicologico e delle esigenze del bambino.
4. Nel periodo di inserimento, il bambino ha una figura di riferimento tra gli educatori, che ne favorisce il primo approccio con la struttura e ne facilita il distacco dalla famiglia.

Art. 8 - Ritiro dei minori

1. Qualora i genitori risultino impossibilitati al ritiro dei figli al momento dell'uscita dall'asilo nido, al fine di garantire una maggiore tutela dei bambini frequentanti, i genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a:
 - a) avvisare preventivamente il personale della struttura compilando apposita autorizzazione scritta per il ritiro del bambino da parte di terzi;
 - b) disporre affinché la persona delegata al ritiro del bambino si presenti al nido munita di documento di identità;
 - c) delegare solo persone di maggiore età.

Art. 9 - Assenze

1. La frequenza dell'asilo nido deve avere carattere di continuità.
2. Per la riammissione all'asilo nido dopo un'assenza dovuta a malattia della durata di almeno 7 giorni consecutivi, è necessaria la presentazione del certificato medico. Ai fini della determinazione del numero di giorni di assenza, i giorni prefestivi e festivi sono conteggiati solo se non coincidono con i giorni di inizio o di fine del periodo di malattia. In caso di assenza dovuta a motivo diverso da malattia, il bambino può riprendere la frequenza con la sola autocertificazione del genitore.
3. I genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a comunicare preventivamente al coordinatore, tramite appositi moduli, i periodi di ferie della famiglia e le assenze dovute a giustificate motivazioni familiari.

Art. 10 - Allontanamento in caso di malattia

1. Qualora, durante la permanenza all'asilo nido, il bambino dovesse presentare una delle seguenti condizioni:
 - a) malessere fisico evidente eventualmente associato a temperatura esterna superiore a 37,5°C;
 - b) vomito ripetuto o diarrea con evacuazioni acquose;
 - c) congiuntivite con secrezione oculare di tipo purulento altresì associata a lacrimazione intensa, fastidio alla luce o dolore qualora non trattata;
 - d) pediculosi non trattata o altre malattie della cute trasmissibili non trattate (es. tigna, scabbia), il coordinatore o il personale educativo avvisano i genitori o chi ne fa le veci, i quali devono provvedere tempestivamente al ritiro del bambino dalla struttura.
2. Nei casi previsti agli ultimi due commi del precedente elenco, il bambino può riprendere la frequenza con la sola autocertificazione del genitore in cui si attesti il trattamento in corso.
3. Quando l'allontanamento sia dovuto a sospetto di malattia infettiva e diffusa è opportuna, per la riammissione, la certificazione medica che non è invece necessaria in caso di allontanamento dovuto a semplice e specifico malessere fisico che permetta il rientro entro cinque giorni lavorativi o sette giorni consecutivi. Nel caso in cui però, nel corso della settimana, si dovesse procedere all'allontanamento del bambino una seconda volta, il rientro dovrà essere certificato dal medico indipendentemente dalla durata dell'allontanamento.
4. In caso di incidente il coordinatore o, in sua assenza, il personale educativo, deve chiedere l'intervento urgente del servizio dell'azienda USL, previa comunicazione ai genitori, o a chi ne fa le veci, di quanto occorso al bambino.

Art. 11 - Assistenza socio-sanitaria

1. L'assistenza socio sanitaria è assicurata dai competenti servizi distrettuali dell'azienda USL.
2. In caso di necessità il coordinatore dell'asilo nido, anche su segnalazione degli educatori, deve far ricorso alla consulenza degli operatori delle équipe socio-sanitarie di distretto.
3. La struttura sanitaria può intervenire con gli opportuni accertamenti nei casi epidemiologicamente giustificati e, comunque, costituenti pericolo per la comunità.
4. Ferme restando le competenze degli operatori sanitari, il personale dell'asilo nido può procedere alla somministrazione di medicinali ai bambini nei soli casi in cui, sulla base di puntuale prescrizione medica che stabilisca per ogni bambino il dosaggio e gli orari, i genitori o chi ne fa le veci ne abbiano fatto richiesta scritta al coordinatore e la somministrazione non possa essere rinviata ad orario diverso da quello di permanenza all'asilo nido del bambino.

Art. 12 - Dieta

1. La dieta è stabilita dai competenti servizi dell'azienda USL, tenendo conto delle esigenze dei bambini.

2. Eventuali intolleranze alimentari del bambino devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico o altro specialista dell'azienda USL. Qualora il bambino debba seguire un particolare programma dietetico, il medico deve fornire il relativo schema individualizzato.

Art. 13 - Quote di partecipazione

1. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio in ragione di una quota mensile determinata sulla base della tariffa che annualmente la comunità montana Grand Paradis stabilisce.
2. La quota mensile di contribuzione al servizio è determinata tenendo conto della situazione economica dei genitori, indipendentemente dalla loro appartenenza allo stesso nucleo familiare, sulla base dell'IRSEE -Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente.
3. Nel caso in cui i genitori non risultino conviventi la quota mensile a loro carico è determinata calcolando la media aritmetica tra l'IRSEE del nucleo del minore utente e l'ISEE del genitore non convivente.
4. Nel caso in cui i genitori siano legalmente separati e il bambino sia affidato ad uno dei genitori, la quota dovuta è determinata sulla base dell'IRSEE del genitore affidatario.
5. Nel caso di variazione della composizione del nucleo familiare che si verifichi successivamente all'ammissione, i genitori, per ottenere la rideterminazione della quota mensile di contribuzione, devono produrre apposita autocertificazione e il modello ISEE aggiornato. La nuova quota avrà effetto dal mese successivo a quello della presentazione dell'autocertificazione.
6. Nel caso in cui due o più bambini del medesimo nucleo familiare siano iscritti allo stesso asilo nido, la quota mensile per ogni bambino iscritto oltre al primo è pari al 50% della quota intera.
7. In caso di bambini disabili la quota mensile è costituita da una parte fissa, pari al 50% della quota intera, e da una parte variabile, determinata in ragione di 1/22 della quota mensile per ogni giorno di effettiva presenza successivo all'undicesimo. L'importo totale non può comunque superare la quota mensile intera corrispondente al massimo dei giorni di frequenza nel mese. Qualora, a causa di malattia, i giorni di effettiva presenza in un mese siano inferiori a 11, la quota è determinata in ragione di 1/22 del suo importo mensile per ogni giorno di effettiva presenza.
8. La quota mensile deve essere puntualmente versata entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Per gli iscritti a tempo parziale con orario 7:30 – 15:30 la quota dovuta è pari al 80% della quota intera mentre per gli iscritti a part-time mattino la quota dovuta è pari al 60% della quota intera. Le frazioni di mese sono calcolate in ragione di 1/22 della quota mensile per ogni giorno di effettiva presenza.
9. La quota è interamente dovuta anche per la prima settimana di inserimento del bambino, in cui, di norma, l'orario è ridotto. Nel caso in cui l'inserimento non inizi il primo giorno del mese, la quota dovuta per quel mese sarà determinata in ragione di 1/22 dell'importo mensile per ogni giorno di effettiva presenza.

Art. 14 – Detrazioni

1. La quota mensile è determinata annualmente in base al valore IRSEE di riferimento del nucleo del minore. Sono ammesse detrazioni pari ad 1/22 della quota mensile stabilita nei seguenti casi:
 - a) Detrazione per malattia
Le assenze di cui all'articolo 9, comma 2 del presente regolamento possono dare diritto, su richiesta dei genitori e con presentazione del certificato medico, alla detrazione per ogni giorno di assenza, solamente per i giorni di effettiva erogazione del servizio. La

detrazione può essere applicata nella misura massima del 75% della quota mensile. La famiglia deve contribuire almeno con il 25% della quota fissata.

b) Detrazione per ferie

La fruizione delle ferie da parte della famiglia del bambino può dare diritto, su richiesta dei genitori, alla detrazione per ogni giorno di assenza, solamente per i giorni di effettiva erogazione del servizio. La detrazione può essere applicata per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi una volta all'anno oppure, a decorrere dall'anno 2009, per due periodi di 5 giorni consecutivi.

c) Detrazione per chiusure

I giorni di chiusura del servizio di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento, danno diritto alla detrazione per i giorni di chiusura approvati, tenendo conto dei giorni di effettiva erogazione del servizio.

2. Non sono pertanto detraibili i giorni festivi riconosciuti come tali dallo stato, a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del santo patrono di Saint-Pierre (29 giugno).

Art. 15 - Sospensione estiva

1. Le famiglie possono chiedere una volta all'anno la sospensione del servizio per un minimo di due ed un massimo di tre mesi consecutivi, (da calcolare dal primo giorno del mese e non frazionabile in periodi inferiori al mese), mantenendo il posto presso il servizio attraverso il pagamento del 30% della quota mensile stabilita.

Art. 16 - Esclusione dal servizio

1. Nel corso della permanenza del bambino all'asilo nido, la comunità montana Grand Paradis dispone l'esclusione dal servizio nei seguenti casi:
- assenza del bambino non imputabile a motivi sanitari certificati, a ferie comunicate o ad assenze giustificate, per un periodo superiore ad un mese consecutivo, previa verifica, attraverso il contatto con i familiari, delle motivazioni dell'assenza;
 - mancato pagamento della quota di frequenza per un periodo superiore a tre mesi (anche non consecutivi);
 - accertamento di dichiarazione mendace resa dai genitori o da chi ne fa le veci ai fini della partecipazione del bambino al servizio.

Art. 17- Cessazione del servizio

1. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza nell'asilo nido può essere prolungata sino all'inizio della stessa. I genitori sono tenuti a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta da parte della comunità montana Grand Paradis, la data di ritiro dei bambini per l'inserimento alla scuola dell'infanzia.
2. In caso di ritiro non finalizzato all'inserimento alla scuola dell'infanzia i genitori devono dare un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista per il ritiro. In caso contrario, il genitore deve versare la quota corrispondente ai 15 giorni di cui sopra.
3. I bambini residenti usufruiscono del servizio per almeno un anno socio-educativo completo. Al momento dell'approvazione di una nuova graduatoria, tali bambini sono esclusi dal servizio e inseriti automaticamente nei primi posti della graduatoria di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b, con priorità per il minore di età maggiore.

Art. 18 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolamentato, si fa riferimento alla normativa regionale vigente e alle direttive regionali in materia di asili nido, emanate dall'Assessorato regionale della sanità, salute e politiche sociali.

